



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 669 del 03-12-2018

Ufficio UFFICIO PERSONALE

CIG n.

Oggetto: Presa d'atto verbale medico legale della C.M.V. di Palermo - collocamento in quiescenza - dipendente matricola n. 406.

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Premesso che presso questo Comune presta servizio la dipendente matr.406 con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale, con regime orario settimanale di 18 ore, dal 2 gennaio 2006, ai sensi della legge n° 21/2003 e s.m.i.;

Atteso che, in esecuzione di diversi atti di Giunta Municipale, il suddetto contratto è stato prorogato senza soluzione di continuità, sino al 31/12/2018;

Vista l'istanza prot. n.4846 20.04.2018 con la quale la dipendente matricola 406 ha chiesto di essere collocata in pensione, per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

Vista la propria nota prot. n.5061 del 26.04.2018 con la è stato richiesto alla Commissione Medica di Verifica di Palermo di accertare, ai sensi dell'art.2, comma 12, della L. 335/1995 e s.m.i. le condizioni sanitarie di infermità della predetta dipendente, non dipendenti da causa di servizio;

Visto l'estratto del verbale di visita medico-collegiale della Commissione Medica di Verifica di Palermo n. 19181 del 13.11.2018, prevenuto a questo Ente in data 21 novembre 2018 e assunto al protocollo al n.14289 dal quale risulta il seguente giudizio medico-legale:

a) *inidonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica (ex art.55 octies Dlgs 165/2001);*

b) *OMISSIS*

c) *OMISSIS*

d) *OMISSIS*

Dato atto che il plico sigillato, contenente la copia conforme del verbale di accertamento in forma integrale, è stato notificato alla dipendente matricola n.406 in data 21.11.2018;

Considerato che nel caso di accertata inidoneità ed assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art.2, comma 12, della L. 335/1995, il rapporto di lavoro va risolto con effetto immediato;

Visto l'art. 15 , comma 3, del D.P.R. n 461/2001 “ *In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile*”.

Ritenuto che nel caso di dichiarazione dell'assoluta inidoneità del lavoratore a qualunque proficuo lavoro, la decisione dell'ente è sostanzialmente ed oggettivamente vincolata, in quanto non potrebbe in alcun modo giustificarsi il mantenimento in servizio di un lavoratore, nonostante una certificazione medica che ne faccia divieto a causa della sua assoluta e permanente inidoneità psicofisica;

Considerato che in simile ipotesi, non essendo possibile il rispetto del periodo di preavviso lavorato, il CCNL prevede direttamente la corresponsione al dipendente della relativa indennità sostitutiva;

Rilevato che il mancato rispetto*del termine di preavviso nei casi di risoluzione del rapporto

di lavoro, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro, comporta l'obbligo di versare all'altra parte un'indennità corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo di preavviso;

Richiamato l'art. 39 del CCNL del 6.7.1995 e s.m.i. che prevede che in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro è previsto il preavviso o l'indennità sostitutiva dello stesso, quantificata sulla base degli anni di servizio;

Visto l'art. 7 del CCNL del 14.9.2000 e s.m.i. "Contratto a termine" il cui comma 7 stabilisce che " *In tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno*";

Considerato che la suddetta dipendente ha maturato l'anzianità minima richiesta per il diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art.2 comma 12 della Legge 335 del 08/08/1995;

Considerato, altresì, che nei confronti della dipendente risulta applicata, dal 20.06.2017 a tutt'oggi, la misura cautelare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione ai sensi del comma 3-bis dell'art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in quanto sottoposta a procedimento disciplinare da parte dell'UPD;

Ritenuto di risolvere il rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dall'1.12.2018;

Vista la L. n. 335/1995, art. 2, comma 12;

Visto l'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 461/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i CCNL comparto Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

1) Prendere atto del giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo, come da estratto del verbale di accertamento, Mod BL/G n. 19181 del 13.11.2018, assunto al protocollo dell'Ente in data 21.11.2018 al n. 14289 riguardante la dipendente di questo Comune matricola 406, Cat. C, con contratto a tempo determinato e parziale con regime orario settimanale di 18 ore, attivato ai sensi della ex L.R. n. 16/2006 e L.R. 5/2014, da cui testualmente risulta:

a) *inidonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica (ex art.55 octies Dlgs 165/2001);*

b) *Omissis*

c) *Omissis*

d) *Omissis*

2) Risolvere, conseguentemente, il rapporto di lavoro a tempo determinato con la dipendente matricola n. 406, il cui contratto di lavoro scadrà il 31.12.2018, con decorrenza dal 1°

dicembre 2018.

3) Collocare in quiescenza la dipendente matricola n 406, dando atto che alla data del 30.11.2018 avrà maturato: anni 11, mesi 5, giorni 19.

4) Riservarsi di liquidare, con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del CCNL del 14 9. 2000 e s.m.i. il compenso per l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad un mese.

5) Notificare copia della presente determinazione alla dipendente avente matricola n.406.

3) Trasmettere il presente atto all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per eventuali provvedimenti di competenza, all'Amministrazione Comunale e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Lanza Matilde

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Li 03-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to ACCORSO SANTINO